

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

VENERDÌ 30 LUGLIO 1954

(24^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

«Trattamento di quiescenza ai Provveditori alle opere pubbliche e per il Presidente del Magistrato per il Po» (649) (D'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Garlato) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 405, 406
ROMANO 406

«Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane» (655) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 393, 397, 402
AMIGONI 398
BUSONI 398
CANEVARI 401
CAPPELLINI 399
CERABONA 399
CROLLALANZA 396, 399
MASSINI 397, 401
PORCELLINI 396, 397
ROMANO 397
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* 394,
400, 401
TERRAGNI 398
VACCARO 395

La seduta è aperta alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Busoni, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Massini, Molinari, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Romita e il Sottosegretario di Stato per i trasporti Mannironi.

PORCELLINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane» (655) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente.

Il presente disegno di legge, che fa seguito ad altri provvedimenti da noi recentemente approvati per risolvere la crisi degli alloggi in Italia, quale ad esempio lo stanziamento di altri fondi a favore delle Cooperative, affronta decisamente il problema della eliminazione delle abitazioni malsane. Si tratta di dare una casa agli strati più umili della popolazione, a coloro che vivono nelle grotte, nelle catapecchie, nelle cantine, in locali anti-igienici.

La sua articolazione sarà meglio illustrata dall'onorevole Ministro. Dirò solo che si tratta di un provvedimento che stanZIA una somma complessiva di 168 miliardi nel corso di sette anni. Con questa somma si costruiranno case di tipo popolare, ma decorose ed igieniche; ai costi attuali, si prevede la possibilità di costruire 60 mila alloggi e, considerando 4-5 persone per alloggio ci sarà la possibilità di sistemare circa 200 mila persone, una piccola città diffusa in tutta Italia.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità che il provvedimento in esame si trasformi rapidamente in legge. Abbiamo approvato d'urgenza un provvedimento che stanZIA notevoli contributi dello Stato a favore di Cooperative che costruiranno alloggi per persone modeste, ma pur sempre abbienti; non possiamo adesso trascurare questo provvedimento che va a favore della popolazione più bisognosa.

Se, come io mi auguro, approveremo subito il provvedimento, vorrei pregare, e penso che questo sia il desiderio unanime della Commissione, il Ministro, che può prenderne impegno, di fare in modo che la legge oggi in esame sia pubblicata contemporaneamente all'altra, che si trova alla Camera per una piccola modifica, che stanZIA contributi a favore delle Cooperative. In tal modo il complesso dei provvedimenti per l'edilizia sovvenzionata e popolare potrà essere presentato in una sola volta nella sua concezione organica, così come del resto fu ideato.

Penso che, prima di ogni altro intervento, sia opportuno dar modo al Ministro di chiarire ulteriormente la portata del disegno di legge.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi associo anzitutto al desiderio del Presidente di vedere pubblicati contemporaneamente questo provvedimento e l'altro già approvato dal Senato, relativo alle Cooperative, perchè, come già l'onorevole Presidente ha rilevato, sarebbe antipatico veder pubblicata prima l'altra legge che riguarda ceti più abbienti e poi questa concernente l'eliminazione di case malsane.

Lo scopo di questo disegno di legge è il seguente: abbiamo in Italia 218.600 famiglie che vivono in baracche, grotte, tuguri ecc. Per eliminare questa situazione occorrerebbero

300 miliardi, ma il Tesoro non ha a disposizione questa somma. Si è predisposto allora questo provvedimento che prevede uno stanziamento di 168 miliardi che consentiranno la costruzione di 120 mila alloggi e di 480 mila vani, cioè un po' più della metà del fabbisogno.

Calcoliamo che le condizioni economiche del Paese andranno in questi anni migliorando, teniamo conto del fatto che gli ultimi dati statistici hanno dimostrato che si sono costruite 700 mila case all'anno e che quindi almeno una parte della popolazione che vive in case malsane riuscirà a procurarsi da sola un alloggio. Se tra qualche anno questa legge si dimostrasse insufficiente, chi avrà l'onore e l'onere di essere al mio posto potrà comunque predisporre altri provvedimenti integrativi perchè le case malsane possano scomparire, perchè debbono scomparire. Questo è un dovere sociale impostoci dalla Costituzione, ed è un dovere morale, perchè le statistiche ci insegnano che chi vive nelle case malsane è soggetto più facilmente alle malattie e che tra gli abitanti delle case malsane maggiore è la percentuale di criminalità.

Tempo fa mi recai a presiedere una cerimonia di assegnazione di case popolari ed ho potuto constatare come molte famiglie che, finchè vivevano in abitazioni malsane restavano inoperose, nemiche della società, una volta avuta la loro casa, hanno riconquistato il loro valore umano.

La legge si ispira a tre finalità. In primo luogo si tratta di costruire il maggior numero di alloggi per sostituire le case malsane, alloggi che saranno costruiti con criteri più economici di quelli seguiti per la costruzione di case popolari, ma saranno pur sempre alloggi comodi ed igienici. Ripeto a questo proposito una frase che ho udito in Senato: la casa non deve essere una prigione, ma un luogo accogliente.

In secondo luogo la legge deve impedire che le baracche, le grotte ecc., una volta sgomberate, siano di nuovo occupate e quindi stabilire la demolizione delle baracche di proprietà pubblica, e la interdizione ad usarle, se di proprietà privata, e fissare conseguentemente delle penalità. Del pari la legge deve stabilire la chiusura delle grotte pubbliche e la

proibizione ad occuparle a scopo di abitazione se di proprietà privata.

La legge si propone inoltre di concedere, a coloro che possono, la casa a riscatto. Talune famiglie si trovano oggi in condizioni assai disagiate; non è detto che lo siano ancora tra qualche anno. Se entro dieci anni una famiglia dichiara di voler acquistare l'alloggio, lo Stato bonifica il terzo del valore per facilitare l'acquisto. Ciò si fa non solo allo scopo di dare una casa in proprietà a privati cittadini, ma anche per uno scopo utilitario. L'inconveniente di queste case popolarissime è che spesso chi le abita non le mantiene bene. Se lasciamo la speranza che l'alloggio possa diventare di proprietà di chi lo abita, esso sarà ben mantenuto.

Perchè questo sia ancora più facile, e qui io ho chiesto il concorso dei Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, le famiglie saranno aiutate, al momento del trapasso di alloggio, per l'arredamento della nuova casa. Altrimenti se una famiglia non avrà il tavolo si procurerà quattro pile di mattoni e farà il tavolo con una porta; se una famiglia non ha il letto farà un letto a muro adoperando un'altra porta. In tal modo l'alloggio verrà deteriorato rapidamente. Con la futura possibilità di riscatto e con l'aiuto immediato per l'arredamento, faremo al tempo stesso opera umana ed opera economicamente utile.

Il terzo concetto di questa legge consiste in questo. Ho constatato, per esempio a Napoli, che, dove ci sono case malsane, senza un terreno circostante, le famiglie arrivano ad uno stato di grave degradazione; viceversa se attorno alla casa, sia pure essa miserabile, c'è per combinazione un prato o un terreno i bambini e le donne, che possono vivere all'aperto, si trovano ad un livello veramente diverso dal punto di vista sociale e morale. Per questo motivo il disegno di legge prevede non solo la costruzione delle case, ma, nel caso di villaggi, prevede che si creino giardini, ricreatori, asili in modo che quelle famiglie possano vivere le forme più sane di vita associata. È contemplato anche il criterio di costruire i villaggi d'accordo con i Comuni, in modo che siano vicini ai centri di lavoro, dove ci sono i servizi pubblici. In tal modo questi villaggi diventeranno centri di attività lavorativa delle famiglie della zona.

Per la distribuzione degli alloggi è previsto un Comitato del quale fa parte un rappresentante del Consiglio comunale, uno delle famiglie che hanno diritto ad essere trasferite, un rappresentante del Governo, ecc.

Infine una preghiera che non è assolutamente una pressione. Il disegno di legge fu discusso a lungo da un Comitato da me costituito, nel quale erano rappresentati tutti gli enti finanziari per le case popolari, i Comuni, ecc. Questo disegno di legge non è improvvisato. Anche la Camera l'ha discusso lungamente. Se ci sarà qualche raccomandazione da fare la Commissione sa che io sono uomo che tengo tali raccomandazioni nel massimo conto. Ma prego la Commissione di non apportare emendamenti a questo testo, perchè ciò significherebbe rimandare la legge alla Camera, il che a sua volta significherebbe non cominciare a fare subito le case. Sarebbe veramente vergognoso se facessimo le case per altre categorie di cittadini e non facessimo case per la popolazione veramente indigente.

VACCARO. Debbo sinceramente esprimere il mio compiacimento, e credo anche il compiacimento di tutti i colleghi, nel vedere mantenute sollecitamente dall'onorevole Ministro le promesse da lui fatte al Senato per l'eliminazione delle case malsane.

Desidero fare una raccomandazione. Si sono costruite molte case popolari per alloggiare chi viveva nei tuguri, nelle caverne, nelle abitazioni malsane. È accaduto che gli abitanti di queste case, nell'andar via, ne facevano commercio. Ora, è vero che nella legge sono previste energiche disposizioni perchè questo non accada, ma mi sembra utile insistere caldamente presso l'onorevole Ministro perchè le disposizioni siano veramente drastiche.

Desidero poi raccomandare all'onorevole Ministro che, nell'assegnazione degli stanziamenti, si tenga conto non del numero globale della popolazione, ma dei veri bisogni delle varie località, e specialmente, mi scusino i colleghi dell'Alta Italia, dei bisogni delle zone meridionali, che sono veramente desolate, dove in una casa, in un solo vano, vivono fino a 14-15 persone, in promiscuità veramente sconsigliabile.

CROLLALANZA. Concordo perfettamente con quanto ha dichiarato il collega Vaccaro circa la necessità di disposizioni drastiche perchè non avvenga lo sconcio che i tuguri e le grotte lasciate libere degli assegnatari di alloggi divengano oggetto di commercio, come si è verificato ad Adria, dove grotte malfamate sono state pagate decine e decine di biglietti da mille; fenomeno questo veramente pauroso che sta a rivelare la gravità della situazione.

Detto questo, debbo anche associarmi al compiacimento espresso dal collega Vaccaro, perchè riconosco che questo disegno di legge è stato tempestivamente portato al nostro esame, in conformità degli affidamenti e delle dichiarazioni che il Ministro aveva fatto in Commissione due mesi fa. In quella circostanza il Ministro ebbe già ad illustrare i criteri generali cui si sarebbe ispirato il disegno di legge che oggi discutiamo.

Debbo dichiarare che il provvedimento è veramente felice nella sua impostazione, dato che mira a risolvere un problema tecnico e un problema sociale nello stesso tempo.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle case da costruire, vorrei pregare l'onorevole Ministro di non adottare, come generalmente avviene per le case I.N.A., criteri *standard*, che si limitano a due o tre tipi di costruzione. Si costruisce cioè lo stesso tipo di case per l'Emilia e per la Lucania dimenticando che le condizioni ambientali e le tradizioni sono completamente diverse tra le varie regioni. Alcune case rimangono addirittura disabitate, pur essendoci in quei Comuni fame di case, perchè, per le loro caratteristiche, non rispondono alle esigenze degli abitanti del luogo.

Mi riferisco particolarmente ai Comuni agricoli delle regioni lucana, pugliese, e calabrese, dove c'è la tradizione, sia pure incresciosa e che ci auguriamo di veder scomparire, di vivere nei grossi centri abitati e di lavorare fuori, a distanza di 10-15 chilometri.

Quali sono le consuetudini delle nostre popolazioni contadine? Gli emigrati che hanno fatto qualche risparmio realizzano una costruzione di questo tipo: due camere sopra con una scaletta a fianco che conduce ad un vano terreno adibito a ricovero per gli at-

trezzi agricoli e a stalla. Questa è l'aspirazione massima dei nostri contadini.

Allora, non commettiamo l'errore di costruire, ad esempio, delle case con il gabinetto inglese; facciamo piuttosto un gabinetto alla turca nella corte, o a ridosso della costruzione, aggiungendo magari una doccia, perchè certe cose sono considerate dai nostri contadini, non solo un lusso, ma addirittura una cosa superflua. In certi casi essi hanno piantato il prezzemolo nelle vasche da bagno, dopo averle riempite di terra. Preoccupiamoci invece di costruire ambienti vasti, perchè le nostre famiglie, contadine sono numerose, e rispettiamo, aggiungendo qualche *confort* che possa segnare l'inizio della loro evoluzione verso forme migliori di vita sociale, le loro consuetudini, non dimenticando che si tratta di popolazioni agricole e non dimenticando anche che non dobbiamo sciupar denaro. Queste caratteristiche saranno naturalmente diverse da regione a regione: si dovrà quindi tener conto di una casistica ambientale senza standardizzare le progettazioni.

Concordo infine con l'onorevole Ministro circa la opportunità di approvare rapidamente il disegno di legge affinché possa esser pubblicato contemporaneamente a quello per le Cooperative. Sarà una dimostrazione della nostra intenzione di avviare a soluzione radicale il problema che, purtroppo, non sarà però risolto da questo solo provvedimento, che pure rappresenta l'avvio verso la soluzione del problema stesso.

PORCELLINI. Da diversi anni si è sempre istituito da parte nostra per avere una legge che permettesse agli Italiani che abitano nelle abitazioni malsane di avere alloggi decorosi. Vediamo finalmente che nella mentalità del Governo è entrato il concetto di togliere questo sconcio che fa disonorare all'Italia. Mi dispiace solo, e ripeto quanto ho già detto in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici, che, anche dopo questo provvedimento, e per un lungo periodo, non tutti saranno messi a posto. Mi auguro anch'io che nel frattempo possano essere stanziati altre somme per eliminare completamente questa piaga sociale. Non sono del parere del collega Vaccaro che dice: tenete conto del-

l'Italia meridionale che ha più bisogno. Io credo che l'italiano che abita in una grotta o in una cantina, nell'Alta Italia, sia uguale all'italiano che vi abita nel Meridione.

L'esposizione dell'onorevole Ministro ha destato in me qualche preoccupazione. Lodevole è l'iniziativa di assistere questi cittadini al momento del trasloco, perchè possano avere almeno un letto. Ma questo cosa vuol dire? Che questa gente è in condizioni tali da non potere permettersi neanche il lusso di comperare una sedia. E c'è l'altra proposta, teoricamente buona, del Ministro: di dare a costoro la possibilità del riscatto dell'abitazione. Ci sarà qualcuno che potrà avere qualche mezzo finanziario che magari continua a vivere nelle grotte per abitudine, ma altre famiglie sono completamente a carico dei Comuni e delle Provincie, famiglie composte di persone inabili al lavoro e ammalate, vedove che non possono lavorare. Da questa gente non potremo pretendere neanche l'affitto, e tanto meno possiamo sperare che possano un giorno riscattare l'alloggio. Bisognerebbe allora dare disposizioni precise perchè gli Enti di assistenza paghino l'affitto per queste famiglie, altrimenti tutto l'onere cadrà sui Comuni.

Per quanto poi riguarda l'assegnazione di alloggi, io penso che chi conosce veramente la situazione del proprio Comune sia il Sindaco.

PRESIDENTE, relatore. Il Sindaco fa parte della Commissione prevista all'articolo 8.

PORCELLINI. Il Sindaco è la persona che meglio può tener conto dei bisogni delle famiglie povere, dato che non ci saranno case per tutti. Ci sono già le Commissioni per l'assegnazione delle case ai senza tetto; potrebbero essere queste ad assegnare gli appartamenti in modo che non ci siano favoritismi.

Dal 1945 ho avuto modo di vedere come funzionano queste Commissioni, composte anche dei rappresentanti di tutti i Partiti. Posso dire che sono Commissioni che funzionano bene. A Firenze sono stati distribuiti circa 500 appartamenti, e queste Commissioni, presiedute dal Giudice, che è al di sopra di ogni Partito e di ogni interesse, hanno potuto evitare ogni lamentela da parte degli esclusi, perchè hanno agito veramente con giustizia.

Mi auguro che la legge trovi rapida applicazione eliminando così tuguri e case malsane; e che per ogni italiano si apra la speranza di avere in breve volgere d'anni una propria casa.

ROMANO. Vorrei sapere se queste abitazioni nuove saranno costruite negli abitati o con un piano regolatore nuovo. Se si faranno villaggi nuovi bisognerà che l'onorevole Ministro, oltre alle opere assistenziali, si preoccupi anche degli acquedotti che, in base alla legge sugli spostamenti di abitati, non sono previsti. Altrimenti ci potremo trovare di fronte a Comuni che non hanno la possibilità di provvedere a queste opere e sarà quindi necessario comunque l'intervento dello Stato.

MASSINI. Questa legge, non fosse altro che per il suo spirito, trova certamente l'accordo unanime di tutti.

Di tutte le considerazioni fin qui esposte quella che merita maggiore attenzione si riferisce al problema della distribuzione. La legge prevede un numero di abitazioni sufficiente a coprire all'incirca la metà del fabbisogno, ed inoltre occorreranno circa otto anni per costruire queste case. Quindi, perchè questo provvedimento, ispirato a criteri altamente umani e sociali, non crei maggiori malcontenti ed attriti, si deve arrivare alla massima giustizia perequativa nelle assegnazioni.

Concordo con il collega Porcellini che è Sindaco di un Comune, nell'affermare che la Commissione cittadina è la più insospettabile, quindi la più indicata a decidere le assegnazioni. Ma vorrei riproporre il problema su un piano nazionale: chi deciderà quante case debbono essere costruite in ogni singola località? Già abbiamo sentito parlare di maggiori preferenze da accordare al Mezzogiorno. Riconosco che il Mezzogiorno ha bisogno di un occhio di riguardo, ma il problema resta. Per l'assegnazione di fondi alle Cooperative è stata istituita una Commissione che affianca il Ministro. Penso che una analoga Commissione potrebbe affiancare il Ministro anche per l'assegnazione dei fondi previsti dal presente disegno di legge. È assolutamente necessario evitare che la distribuzione avvenga in maniera caotica, aggiun-

gendo malcontento al malcontento, anziché appagare un urgente bisogno sociale.

BUSONI. Mi dichiaro completamente favorevole al principio ispiratore del disegno di legge e alla legge stessa, anche se essa, come è stato giustamente osservato, viene incontro solo in parte alle necessità attuali. Speriamo che in avvenire si possa provvedere anche al resto.

Vorrei avere dall'onorevole Ministro una spiegazione anche per ciò che concerne il collegamento dell'articolo 2 con l'articolo 8 il cui secondo comma dice: « Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 2, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge ».

In tal modo saranno esclusi dal beneficio tutti coloro che saranno sfrattati forzatamente dopo la pubblicazione della legge, e questo non mi sembra giusto.

Giustamente il Ministro ci chiede di non apportare emendamenti perchè la legge possa avere rapida attuazione, ma mi auguro che in sede di regolamento si possa stabilire qualcosa di più preciso circa i criteri ai quali la Commissione dovrà ispirarsi nell'assegnazione degli alloggi. Aggiungo che avrei volentieri proposto un emendamento per eliminare dalla Commissione il Prefetto o un suo rappresentante, in modo che la Commissione fosse tutta di emanazione comunale, perchè solo nell'ambito del Comune si possono conoscere veramente i bisogni delle singole famiglie.

AMIGONI. Il provvedimento viene indubbiamente incontro ai desideri da noi più volte espressi.

Mi sembra però che l'articolo 2 non sia molto chiaro. Il Ministero deve promuovere prima un'indagine sulle abitazioni malsane o provvede prima alla costruzione delle nuove abitazioni? Sembrerebbe logico si provvedesse prima al censimento delle case malsane, e successivamente si facesse un piano di riparto delle costruzioni che tenesse conto dei bisogni.

Per quanto si riferisce poi ai criteri di assegnazione, il disegno di legge prevede una Commissione e ne stabilisce la composizione. Bisognerà precisare però i criteri con cui tale Commissione dovrà operare. La Commissione, a mio avviso, dovrà tener conto del periodo di tempo durante il quale la famiglia ha dovuto abitare nella casa malsana. Questo criterio semplificherebbe anche l'assegnazione.

Per quanto poi riguarda l'articolo 4, mi sembra che affidare la costruzione di queste case agli uffici del Genio civile, possa offrire qualche inconveniente, perchè gli uffici del Genio civile, composti da valentissimi funzionari, sono peraltro assai oberati di lavoro. Sarà bene valersi in prevalenza degli altri Istituti indicati nell'articolo.

TERRAGNI. Il provvedimento sottoposto al nostro esame è, secondo me, un anello di una catena di cui gli altri anelli sono costituiti dai provvedimenti a favore dell'edilizia attraverso le agevolazioni fiscali, dai provvedimenti a favore delle Cooperative, dai provvedimenti per l'U.N.R.R.A.-Casas, ecc. Questo disegno di legge è l'anello ultimo e il più sostanziale e necessario. In considerazione della sua necessità è perfettamente inutile sofisticare su alcune piccole cose che potrebbero essere discutibili. Io sono del parere di approvare il disegno di legge così come è, salvo a disciplinare, in sede di regolamento della legge stessa, quei piccoli particolari che potrebbero essere oggetto di discussione.

Come altri oratori hanno accennato, il disegno di legge risolve il problema solo per il 50 per cento. I criteri potrebbero essere due: o dare a tutte le regioni una cifra inferiore al loro fabbisogno o concentrare i fondi in una determinata zona dove il problema potrebbe essere completamente risolto, cominciando dalle zone che hanno maggiore necessità.

Devo ricordare, circa il criterio di costruzione, che il senatore Crollalanza ha accennato alla varietà delle costruzioni. Io direi di fare costruzioni robuste e semplici, adatte alle persone che le debbono occupare; così si risolverebbe anche il problema successivo della manutenzione, perchè più le costruzioni sono semplici e robuste, minore è la necessità della manutenzione. Circa l'arredamento, nei casi in cui

sia possibile costruire case di un tono un po' più elevato rispetto all'ultimo gradino, ci si potrà rivolgere alle aziende artigiane che potrebbero trovare così una nuova fonte di lavoro attraverso forniture a prezzi convenienti ed eventualmente con pagamento rateale.

CERABONA. Non ho approfondito lo studio del disegno di legge perchè credevo che non sarebbe venuto ora in discussione. Comunque una prima occhiata mi fa sorgere dei dubbi sull'articolo 1 e sull'articolo 2. L'articolo 1 dice: « Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di alloggi, ecc. ». Ma come farà il Ministro a sapere il numero delle case non decenti i cui abitanti hanno bisogno di una nuova casa? Questa segnalazione dovrebbe essere fatta dai Comuni, ma se i Comuni non la fanno o la fanno male quale rimedio ha il Ministro? Qui vi è una discrezionalità del Ministro che, secondo me, è eccessiva, poichè non vi è possibilità di ricorso avverso l'operato dei Comuni. Inoltre come potrà il Ministro determinare i casi più urgenti? Sarebbe perciò opportuno dare qualche sussidio al Ministro per aiutarlo a vedere i casi più urgenti e questo dovrebbe essere sancito nella legge. Se oggi abbiamo un ottimo Ministro, dobbiamo considerare che i Ministri cambiano e, pur avendo completa fiducia nel Ministro attuale, dobbiamo considerare l'opportunità di dare una guida a coloro che, dopo di lui, avranno la funzione di scelta dei casi più urgenti. La guida deve essere data dalla base. I nostri piccoli paesi sono alle volte soggetti a ignobiltà anche da parte degli amministratori. L'amministratore può avere un gruppo di persone che hanno votato contro di lui e che non vuole aiutare. Come si può ricorrere contro situazioni di questo genere? Ogni cittadino onesto deve preoccuparsi di quel che può accadere. Bisognerebbe trovare un qualcosa che ci cautelasse.

CROLLALANZA. I Provveditori alle opere pubbliche daranno la graduatoria delle necessità.

CERABONA. Ci sono degli ottimi Provveditori alle opere pubbliche, ma ci sono anche quelli che aggiustano il loro palazzo o

che spendono grandi somme per fare opere pubbliche piene di marmi, come hanno fatto a Potenza e a Matera lasciando inalterati i tuguri. A Matera è stato costruito un garage del costo di parecchi milioni.

Per tutte queste considerazioni a me sembra opportuno stabilire una garanzia. Come si è fatto per le Cooperative, bisognerebbe anche in questo caso costituire una Commissione di primo esame, che affianchi con il suo parere il Ministro. Mi sembra che gli articoli 1 e 2 diano troppa discrezionalità all'autorità del Ministro. Io sono per l'autorità, ma autorità significa anche talvolta fare quello che si vuole. Bisogna perciò sentire anche l'afflato di quelli che cooperano. Penso che nel regolamento potrebbe trovar posto quanto ho detto.

CAPPELLINI. Mi sembra che nessuno si sia riferito ad una legge precedente che porta il nome dell'onorevole Fanfani. Non lo dico per citare Fanfani ma per fare un confronto fra le due leggi. Qui ci troviamo in una situazione analoga a quella della legge Fanfani che porta il n. 620.

Il difetto principale del disegno di legge in esame consiste nell'assoluta insufficienza degli stanziamenti. Si prevede infatti uno stanziamento di 168 miliardi in otto anni e più esattamente 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, 10 miliardi per il 1954-55 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dagli anni 1955-56 al 1960-61 compreso. La differenza fra gli stanziamenti della legge Fanfani e quelli della presente consiste nel maggior stanziamento di 5 miliardi per gli anni successivi ai primi due esercizi. Si passa da 20 a 25 miliardi. Globalmente abbiamo nel periodo di otto esercizi uno stanziamento di 168 miliardi contro i 300 miliardi che si fanno occorrenti per risolvere il problema in Italia. Vi è perciò una insufficienza notevole di stanziamento. Riconosco che ci sono miglioramenti sostanziali e non solo di forma, soprattutto per quanto concerne gli articoli 2, 5 e 7. Però il problema di fondo rimane. Noi diamo l'impressione che con questa legge si risolve il problema del tugurio. In realtà questo problema non si risolve; si dà un aiuto alla risoluzione, diluito in un tempo piuttosto lungo. Dovranno tra-

scorrere otto anni prima di conseguire il risultato di soddisfare l'esigenza di parte della popolazione che abita attualmente in baracche, grotte, ecc. Qui sorge il problema della precedenza. Mi associo alla proposta che ha fatto il collega Massini. Se abbiamo ravvisato la necessità di una Commissione che aiuti il Ministro nello stabilire la precedenza per l'assegnazione alle Cooperative, a maggior ragione il problema sorge per questa legge. La soluzione proposta dal collega Massini mi sembra ottima.

Il problema non lo risolviamo dunque con una legge come questa. Se vogliamo fare una critica all'onorevole Ministro, questa è di non essere riuscito a presentare un disegno di legge che potesse risolvere il problema dei tuguri con degli stanziamenti adeguati alle esigenze che si pongono in questo settore.

Non voglio dire che in ogni legge vi è un pizzico di demagogia, ma credo di poter dire che in questa vi sia per la insufficienza degli stanziamenti. Se si vuole sanare la piaga delle abitazioni malsane in un periodo di otto anni, credo che occorra integrare la legge stessa, dando altresì mandato al Ministro di attuare il concetto ispiratore che ci ha guidato anche nella precedente legge, istituendo perciò una Commissione con il compito di esaminare le richieste e di aiutare il Ministro per la formazione della graduatoria. Se questo si può ottenere attraverso un impegno dell'onorevole Ministro, mi riterrò ugualmente soddisfatto senza formalizzarmi nella richiesta di un articolo aggiuntivo che ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non rispondo a quelli che hanno approvato l'intero disegno di legge.

Al senatore Crollalanza dico che ha perfettamente ragione. È un criterio che seguiamo anche per le scuole quello di costruire in modo diverso: dal Trentino alla Sicilia. Come le scuole debbono essere adeguate, così anche le case debbono corrispondere alle esigenze delle famiglie. La legge ha questo scopo e i fondi saranno distribuiti in ragione diretta del fabbisogno.

I senatori Porcellini, Massini, Busoni e Cappellini hanno lamentato la insufficienza

degli stanziamenti. Io vorrei che vi convinceste che io tutti i giorni sto chiedendo denari al Tesoro e spero di venire qui tra non molto con altri progetti di legge a favore degli ospedali e di altre esigenze alle quali dobbiamo provvedere. Ho trovato nel Tesoro una certa comprensione. Potevo fissare un maggiore periodo di tempo, ma avrei commesso un vero sbaglio perchè credo che l'Italia non possa tollerare che le case malsane durino ancora per molti anni. A Napoli, a Torino, abbiamo demolito molte case malsane indipendentemente da questo disegno di legge, perchè i Comuni hanno potuto risolvere da loro stessi il problema. Quando i Comuni sono ricchi, io dico loro che se vogliono risolvere il problema delle case malsane debbono costruire case essi stessi. Posso sbagliare, ma ho la convinzione che quello che sarà fatto con questo disegno di legge, sommato a quello che fanno i Comuni, l'E.C.A. ed altri Enti, potrà in cinque o sei anni ridurre di molto le case malsane anche tenuto conto del progresso sociale che si verifica in Italia. Di più non si poteva fare. Io personalmente spero che spariranno i tuguri e le case malsane prima di quattro o cinque anni.

Un altro punto è quello di cui il senatore Romano ha parlato: i servizi. Nella prima stesura del disegno di legge era fissata la precedenza per quei Comuni che avessero provveduto ai servizi comuni (acqua, gas, luce, ecc.), ma mi sono accorto che così facendo avrei privato dei benefici della legge quei Comuni che ne avevano maggior bisogno. Ed allora ho disposto che i Comuni più grandi come Milano, Bari, ecc., se vorranno avere un contributo per le case malsane dovranno fare a loro spese i servizi.

Per i Comuni che non sono in condizione di poter fare i servizi, questi verranno fatti dallo Stato non con lo stanziamento di questo disegno di legge, ma con fondi ordinari di bilancio.

Le scuole vengono fatte nelle zone depresse a totale carico o quasi dello Stato. Anche per la eliminazione delle abitazioni malsane lo Stato interverrà secondo le condizioni dei Comuni. Sono stati criticati alcuni articoli ma nessuno ha parlato dell'articolo 7 che dice che per le famiglie più bisognose l'affitto sarà stabilito tenendo conto della capacità econo-

mica della famiglia. È un criterio innovatore quello del secondo comma dell'articolo 7: « I locatari dell'alloggio pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo in tutto o in parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione, sia delle spese, ecc. ».

Per ciò che riguarda le Commissioni, centrale o locali, premetto questo: alla Camera dei deputati ho accettato un ordine del giorno il quale è rimasto negli atti come impegno del Governo che lo Stato nel costruire queste case si avvarrà della massima collaborazione degli Enti locali, comunali e provinciali. Nella Commissione ho messo il Prefetto perchè è al di sopra di ogni partigianeria politica.

MASSINI. Facciamo le nostre riserve in proposito.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Vi sono poi il Sindaco, i rappresentanti del Genio civile, dell'Istituto case popolari, dell'U.N.R. R.A.-Casas e poi un rappresentante delle famiglie che hanno diritto ad andare nelle nuove case nominato dal Consiglio comunale e un rappresentante dell'E.C.A. Mi sembra che una Commissione così composta offre le maggiori garanzie di equità.

Riguardo poi alla graduatoria delle necessità, ricordo che vi è un censimento del 1951 che dà l'esatta condizione delle case malsane in Italia.

Una Commissione poi affiancherà il Ministro il quale, del resto, ha interesse ad agire equamente e a non creare favoritismi, nonostante che esso — e voi lo dimenticate — sia tutti i giorni avvicinato cortesemente e qualche volta non cortesemente, da deputati e senatori che vengono a premere.

Ritengo preferibile che la istituzione di questa Commissione sia prevista da un ordine del giorno e che essa sia poi nominata con decreto ministeriale, in maniera da poterla modificare a seconda degli avvenimenti e delle esigenze, e questo per evitare abusi a beneficio di privati, a beneficio di gente che non deve essere beneficiata.

Questa Commissione è proprio lo scudo del Ministro, perchè il Ministro farà le proposte,

la Commissione le esaminerà, e il Ministro si difenderà da ogni pressione dietro le decisioni della Commissione.

Bisogna insomma evitare qualsiasi ingiustizia, sia al nord che al sud, bisogna distruggere queste abitazioni malsane, bisogna impedire anche qualsiasi speculazione, evitando, come ho visto fare a Roma a villa Glori, che in una nottata si costruiscano delle baracche per poi aver diritto all'abitazione.

Lo scopo di questo disegno di legge non è solo quello di dare alloggio a chi vive in case malsane, ma di impedire che le baracche si formino, e questa è, secondo me, la parte organica del disegno di legge.

Ad ogni modo le vostre riserve io le ho notate e ne terrò conto; e sono contento che voi, superando le vostre divergenze, pur comprendendo che forse qualche miglioramento si poteva portare al disegno di legge, lo votiate, perchè esso possa essere pubblicato in settimana sulla *Gazzetta Ufficiale*, e consenta l'uso immediato dei 18 miliardi già disponibili e che oggi non posso usare. Io sono in questa tragica situazione, che ho 18 miliardi stanziati e non li posso usare; quel che voglio è di dare subito avvio a questi lavori; sono sicuro che quando questa legge sarà pubblicata cominceremo subito i lavori per costruire le nuove case e demolire le baracche.

E rispondo all'ultima questione: sono d'accordo con voi che queste case debbano essere solide, robuste, e questo anche ad un fine economico, per una maggiore durata. Non bisogna costruire come ha fatto il fascismo case che dopo 25 anni debbono essere demolite; queste case devono durare per lo meno 50, 60 anni, e se dovranno essere demolite sarà solo perchè l'Italia sarà diventata un Paese ricco.

Concludendo, vi ringrazio del voto che state per dare e vi assicuro in modo formale che terrò conto delle vostre raccomandazioni.

CANEVARI. Ci sono dei Comuni che hanno avuto i loro edifici occupati dagli sfollati e dai senzatetto: per esempio, il vecchio ospedale di Pavia, ancora occupato dai senzatetto, è in condizioni paurose, vi saranno dentro duemila, tremila persone. Ora, questi Comuni finanziariamente stanno bene; ed io penso che

il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe prendere l'iniziativa per giungere a un accordo con loro per risolvere questi problemi: la spesa di queste nuove costruzioni potrebbe essere divisa a metà o in altra maniera tra i Comuni interessati e il Ministero dei lavori pubblici, ma in ogni modo si dovrebbe cercare di avviare al più presto a soluzione un problema di tanta gravità.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all'articolo 1.

A tal fine il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il Sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della Commissione di cui al successivo articolo 8.

Ove il Comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvederà il Prefetto a mezzo di speciale Commissario.

(È approvato).

Art. 3.

Le case di cui al precedente articolo 1 sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori.

(È approvato).

Art. 4.

Per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, il Ministero dei lavori pubblici può valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, degli Istituti per le case popolari e della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Il rimborso delle spese generali della progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari e dalla prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 5.

I lavori sono autorizzati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per la determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I progetti di costruzione, sino all'importo di 200 milioni, sono sottoposti all'esame e parere dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, nelle cui circoscrizioni territoriali gli alloggi debbono sorgere; quelli d'importo superiore sono sottoposti all'esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 6.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti per le case popolari e alla prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Ove particolari situazioni lo consiglino, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

(È approvato).

Art. 7.

Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita.

I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispondersi in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorso dieci anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo.

La quota per frutto del capitale e quella per ammortamento della spesa sono versate dagli Istituti gestori in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge sui condomini.

(È approvato).

Art. 8.

Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione

dei nuclei familiari indicati all'articolo 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 2, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal Prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal Sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari e della prima Giunta dell'U.N.R. R.A.-Casas, da un rappresentante dell'ufficio del Genio civile, da un rappresentante dell'E.C.A. e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal Consiglio comunale.

Tale Commissione provvederà anche, su segnalazione dell'ente gestore, ad assegnare gli alloggi che, già assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi.

(È approvato).

Art. 9.

I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza.

È vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi. L'Istituto gestore può, per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell'alloggio a favore di parenti fino al quarto grado del locatario. L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio.

L'Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica al locatario l'intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica.

La revoca dell'assegnazione è dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell'Istituto gestore. Tale ordinanza ha forza di

titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all'esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell'Ente gestore, il quale può richiedere direttamente l'assistenza della Forza pubblica, che è tenuta a dare il suo ausilio.

(È approvato).

Art. 10.

Il Genio civile provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici nonchè alla ostruzione delle grotte, caverne e simili.

Chiunque rimuove o comunque manomette le opere suddette è escluso dall'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge.

La spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 11.

È vietata la destinazione ad uso di alloggio di locali non idonei all'abitazione o sgomberati ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di violazione della norma il Prefetto ordina l'immediato sgombero dei locali valendosi per l'esecuzione della Forza pubblica.

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici, qualora proceda alla formazione di nuove borgate per famiglie già alloggiate in case malsane è autorizzato a costruire nell'ambito delle borgate stesse edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili.

La spesa per la costruzione di tali edifici non potrà superare lo 0,30 per cento dei fondi di cui all'articolo 18.

(È approvato).

Art. 13.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con i fondi di cui alla presente legge alla esecuzione delle opere pubbliche accessorie indispensabili per assicurare l'abitabilità degli alloggi nei Comuni per i quali sia accertata l'impossibilità di sostenere la relativa spesa.

(È approvato).

Art. 14.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

(È approvato).

Art. 15.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quella della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti d'appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di Amministrazione attiva e Corpi consultivi, salvo il parere del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 17.

Il termine di cui all'articolo 8, 5° comma, della predetta legge urbanistica è ridotto a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di concedere, in casi di comprovata necessità, una proroga, non superiore comunque a due anni.

Per i Comuni inclusi in elenchi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima.

(È approvato).

Art. 18.

Per la costruzione delle case di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1960-61 compreso.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1953-54, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota degli introiti derivanti dal provvedimento riguardante l'istituzione di un'imposta sulle società e moderazione in materia di imposte indirette sugli affari.

La spesa di lire 10 miliardi relativa allo esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a Provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 19.

Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo precedente sono iscritti, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio, da gestirsi dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia, il Ministero può provvedere con aperture di credito intestate ai dirigenti degli uffici del Genio civile. Al pagamento dei saldi

provvederà, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Garlato: « Trattamento di quiescenza ai Provveditori alle opere pubbliche e per il Presidente del Magistrato per il Po » (649) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. I'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Garlato: « Trattamento di quiescenza ai Provveditori alle opere pubbliche e per il Presidente del Magistrato per il Po ».

Aprò la discussione sull'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

Articolo unico.

Il trattamento di quiescenza del Presidente del Magistrato per il Po e dei Provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, è liquidato sulla base dello stipendio di grado IV da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.

Riferisco io stesso brevemente sul disegno di legge.

I Provveditori alle opere pubbliche sono tuttora di grado V ed hanno le competenze del grado IV. Pertanto essi, che hanno una funzione importantissima, quando vanno in pensione godono del trattamento fissato per il grado V. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede ora che il trattamento di quiescenza del Presidente del Magistrato per il Po e dei Provveditori alle opere pubbliche, collocati a riposo durante l'incarico, sia liquidato sulla base dello stipendio di grado IV, da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.

A me sembra che le finalità del disegno di legge siano più che giustificate; e pertanto propongo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

ROMANO. Questo disegno di legge sana una situazione passata di ingiustizia che si faceva nei confronti dei Provveditori alle opere pubbliche; pertanto sono favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari